



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA REGIONALE

Deposito in Data 06/02/2022

DIRIGENTE

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA  
**Progetto di Legge avente ad oggetto "Composizione del Consiglio  
Giudiziario in seduta plenaria"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,  
il progetto di legge che si intende sottoporre all'attenzione dell'Illustrissimo Consiglio Grande e Generale risponde all'esigenza di dover garantire, da un lato, che le proroghe degli incarichi dei magistrati siano pienamente informate al criterio di efficienza ed esigenze di servizio, dall'altro, interviene con interpretazione autentica e con modifica normativa sulla composizione del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria.

L'intervento in merito all'articolo 4, comma 3, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 1 del progetto di legge, offre una lettura interpretativa atta ad assicurare che la proroga degli incarichi dei Magistrati laddove abbiano raggiunto il sessantottesimo anno di età sia rispondente a comprovate esigenze di servizio attestate dalla relazione del Magistrato Dirigente.

Agli articoli 2 e 3, invece, si collocano gli interventi sulla composizione del Consiglio Giudiziario.

L'articolo 2 del progetto modifica il comma quarto dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche e integrazioni. Viene previsto che la figura del Dirigente non magistrato, nominato ai sensi dello stesso articolo 6, comma terzo, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche e integrazioni, partecipi alle sedute del Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria e plenaria senza l'esercizio del diritto di voto.

La presenza del Dirigente non magistrato in Consiglio giudiziario riunito in seduta plenaria, pur non essendo corredata dal diritto di voto, infatti, risulta funzionale e sufficiente al fine di portare all'esame dell'organo esigenze, istanze e problematiche del Tribunale da lui diretto.



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

Il progetto di legge prevede, all'articolo 3, l'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 5, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche ed integrazioni in merito alla composizione del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria.

Proprio alla luce dell'ampia gamma di funzioni attribuite all'organo in questione, appare fondamentale garantire che i componenti siano perfettamente indipendenti e pertanto che la convocazione del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria sia effettuata dando la precedenza ai magistrati che abbiano ricevuto conferma dopo il periodo di prova, laddove previsto. Soltanto qualora il numero di questi ultimi sia inferiore dieci, pertanto solo in via sussidiaria, il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria dovrà essere integrato con i Magistrati nominati a tempo determinato di pari ruolo in cui si è verificata la mancanza, ovvero, in ulteriore difetto, dai Commissari della Legge nominati a tempo determinato.

La prevalenza del criterio del tempo indeterminato è funzionale ad assicurare la massima trasparenza e, soprattutto, a garantire che le posizioni dei singoli componenti in Consiglio Giudiziario plenario possano essere espresse in modo libero e privo di condizionamenti.

Ciò viene specialmente in rilievo tenendo conto che la conferma dei magistrati a tempo determinato dopo il periodo di prova triennale, sia dei Commissari della Legge che dei Giudici d'Appello, compete proprio al Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria.

L'articolo 7, comma 5, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003, n. 145 e sue successive modifiche e integrazioni fornisce già questa garanzia tramite un'enunciazione che assurge a principio generale, in quanto viene previsto che i Commissari della Legge e i Giudici d'Appello chiamati a far parte dell'organo siano individuati tra quelli a tempo indeterminato.

Occorre precisare che, a differenza dei Giudici d'Appello e dei Commissari della Legge, i Giudici per la terza istanza non sono sottoposti ad un periodo di prova, poiché la durata del loro incarico è fissata dalla legge. Per questo motivo, il significato della previsione che esplicita la preferenza della conferma a tempo



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

indeterminato a seguito del periodo di prova viene intesa limitatamente ai Giudici d'Appello e dei Commissari della Legge.

Confidando in un positivo esito dell'esame della presente proposta di legge, si porgono

Deferenti ossequi.

Il Segretario di Stato per  
la Giustizia

**Massimo Andrea Ugolini**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Andrea Ugolini', written over a faint horizontal line.